



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE  
9-1/2022 P.U.

Sent. N° 3/2023  
Fall. N° 2/2023 RIST-DEF (PASSAVANTI)  
Cron. N° 53/2023  
Rep. N° 3/2023  
Siemm N°

In composizione monocratica,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 20.10.2022;  
sentite le parti all'udienza del 11.1.2023;  
visto l'art. 70, C.C.I.I.;  
osserva quanto segue.

**Premesso che**

- i sig.ri BINANTI Nunzio Giuseppe e PASSAVANTI Pietra, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 14.10.2022 hanno presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 20.10.2022, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 11.1.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, risultano pervenute le osservazioni del creditore BANCO BPM S.P.A.;
- all'udienza del 11.1.2023 parte ricorrente, unica presente unitamente al professionista O.C.C., ha insistito nell'omologazione della proposta depositata;
- la proposta in esame, in sintesi, ha disposto:
  - il pagamento di complessivi € 134.263,92, mediante il versamento di rate mensili per la durata di nove anni e dieci mesi;
  - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per l'importo di € 5.277,09;
  - il pagamento in favore del creditore privilegiato BANCO BPM S.P.A. della complessiva somma di € 50.394,20, pari al 50% del debito residuo;
  - il pagamento in favore del creditore privilegiato AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE dell'importo di € 3.667,46, pari al 40% del debito residuo;



- il pagamento in favore del creditore chirografario MARTE SPV S.R.L. dell'importo di € 1.768,17, pari al 10% del credito residuo;
- il pagamento in favore del creditore chirografario AMAP S.P.A. dell'importo di € 91,31, pari al 10% del credito residuo;
- il pagamento in favore del creditore chirografario ALL RESERVED S.P.A. dell'importo di € 43,49, pari al 10% del credito residuo;

#### Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dai ricorrenti deriva, integralmente, da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali l'acquisto e la ristrutturazione della propria casa di abitazione nonché il finanziamento delle spese occorrenti al fabbisogno familiare;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento ha inizio nel 2011, allorché



il sig. Binanti, all'epoca dipendente presso la [REDACTED], ha perso, improvvisamente, il proprio posto di lavoro (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pag. 12); tale circostanza ha così provocato, in maniera del tutto imprevedibile, l'avvio di un progressivo e crescente squilibrio tra le obbligazioni assunte e le proprie capacità reddituali, non potendo più disporre, il nucleo familiare, della retribuzione mensile pari a circa € 1.700,00, fino a quel momento idonea a sostenere il pagamento sia della rata del mutuo contratto nel 2010, sia del coevo finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile acquistato;

- alla descritta situazione, sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., deve poi aggiungersi la successiva instabilità reddituale creatasi in seguito al licenziamento del 2011, posto che, come risulta sia dalla proposta che dalla relazione del professionista O.C.C., l'odierno ricorrente ha alternato, dal 2011 al 2020, lunghi periodi di disoccupazione a brevi intermezzi lavorativi, l'ultimo dei quali iniziato nel 2018 presso i cantieri navali di [REDACTED]; sennonché, simili difficoltà sono state ulteriormente aggravate dallo stato di salute del figlio minore, [REDACTED], affetto, come si evince dalla documentazione medica allegata alla relazione del professionista O.C.C. (cfr. allegato 4U), da [REDACTED] tale da rendere necessaria la presa in carico dal Dipartimento di [REDACTED] dell'A.S.P. di [REDACTED];
- a fronte di tale ulteriore difficoltà il sig. [REDACTED], nel mese di settembre 2020, viste le necessarie cure al figlio e l'impossibilità della moglie, assunta dal mese di marzo 2020 alle dipendenze di un'impresa di pulizie, a potersi provvedere regolarmente, ha rassegnato le proprie dimissioni dal lavoro presso i cantieri navali di [REDACTED] (tenuto anche conto del basso reddito percepito e delle connesse spese per i viaggi), onde poter così occuparsi quotidianamente del figlio minore;
- in conseguenza del quadro descritto le entrate mensili sono risultate, al 31.12.2022, composte dai redditi dei due figli [REDACTED] ed [REDACTED], entrambi con contratto di apprendistato e pari a complessivi € 1.800,00 con scadenza al mese di gennaio 2023, nonché dal reddito della sig.ra [REDACTED] pari a circa € 400,00 al mese, e dell'indennità di occupazione riconosciuta al sig. [REDACTED] per l'importo di € 997,20 lordi dal 8.4.2022 al 12.12.2022; a tali somme, nondimeno, debbono sottrarsi € 1.700,00 mensili per le spese di sostentamento (trattandosi di nucleo familiare composto da sei persone e da ritenersi proporzionato agli indici ISTAT, come attestato e verificato dal professionista O.C.C.), nonché, allo stato, di € 454,22 a titolo di rata del mutuo con il creditore BANCO BPM S.P.A. e di € 130,12 a titolo di rata del finanziamento con il creditore MARTE SPV S.R.L., per un totale complessivo di € 2.284,34;
- per l'effetto, tenuto conto della natura delle entrate mensili sopra descritte, l'unico importo allo stato certo e stabile appare essere il reddito della sig.ra [REDACTED] pari a € 400,00 nonché i redditi, tuttavia precari, dei figli [REDACTED] e [REDACTED], i quali, contrariamente a quanto risultante nelle osservazioni del BANCO BPM S.P.A., hanno manifestato la disponibilità ad assumersi le obbligazioni in proprio, destinandovi parte del proprio stipendio nella misura del 77,78%;



- alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., gli odierni istanti appaiono legittimati ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (attesa la relativa situazione economica al momento dell'accensione del mutuo, contratto per l'acquisto della propria casa, e della concessione del finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto, essenzialmente, a fattori esterni e non prevedibili (*in primis* la perdita del lavoro, all'epoca stabile, da parte del sig. [REDACTED], la successiva instabilità occupazionale del medesimo ed i problemi di salute che hanno interessato il figlio minore);
- sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per la necessità di provvedere ad esigenze direttamente attinenti alla vita quotidiana del debitore (quali, come nella fattispecie in esame, l'acquisto della propria abitazione e la sua coeva ristrutturazione, nonché l'accudimento del figlio minore affetto da patologia [REDACTED]);
- in materia, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame del merito creditizio, abbia evidenziato come, con riferimento sia al finanziamento concesso dalla AGOS DUCATO S.P.A. (oggi MARTE SPV S.R.L.) che al successivo contratto di mutuo stipulato un mese dopo con la BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (oggi BANCO BPM S.P.A.), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 68, comma 3, C.C.I.I., sia emerso che entrambi i creditori non abbiano tenuto conto del merito creditizio (cfr. pag. 24 e 25 della relazione); orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi sia con l'art. 124 bis T.U.B., a tenore del quale "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*", sia, soprattutto, con l'art. 67, comma 2, C.C.I.I., il quale, richiamando a sua volta tale ultima norma, dispone che "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*". Dal combinato disposto di tali previsioni derivano, per l'effetto, le seguenti conseguenze: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il



finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;

- pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;

#### Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- i ricorrenti, come analizzato sopra, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, con riferimento al patrimonio mobiliare, lo stesso risulta costituito da due autovetture marca FIAT PUNTO e HYUNDAI ATHOS, rispettivamente del 2006 e del 2004, di cui una peraltro in comproprietà con la sig.ra [REDACTED], sorella del ricorrente, ed il cui valore, stante la relativa vetustà, appare del tutto insufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori; parimenti, quanto al patrimonio immobiliare, giova evidenziare che esso è costituito, in primo luogo, da beni in proprietà dei ricorrenti per la rispettiva quota di 2/9 indivisi per il sig. [REDACTED] e di 4/288 indivisi e 1/9 indiviso per la sig.ra [REDACTED], circostanza che importerebbe, pertanto, nell'ipotesi di procedura liquidatoria, l'avvio di un giudizio di divisione necessario per permettere la vendita dei beni e la relativa ripartizione del ricavato tra i comproprietari. In secondo luogo poi, con riferimento al bene di proprietà comune sito in [REDACTED] e censito al Foglio [REDACTED], particella [REDACTED], costituente l'abitazione principale dei debitori, deve rilevarsi che lo stesso è stato valutato, mediante perizia giurata, in € 78.850,00, tenuto conto, come emerge dalla perizia allegata alla relazione del professionista O.C.C., dell'attuale stato di conservazione dell'immobile (acquistato nel 2010) e dei necessari interventi di manutenzione (cfr. allegato n. 19 alla relazione); ne deriva quindi che il diverso procedimento di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss., C.C.I.I., appaia del tutto non conveniente, per i creditori, rispetto al piano proposto, stante l'aleatorietà propria alle vendite nelle procedure liquidatorie ed il progressivo ed inevitabile ribasso del prezzo previsto per ogni ipotesi di asta infruttuosa;



- in conclusione, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Binanti [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato [REDACTED] il [REDACTED] e da Passavanti [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata [REDACTED] il [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED] [REDACTED], alla via [REDACTED] n. [REDACTED] nei termini e con le modalità proposte;

**dispone** che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

**autorizza** il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

**dispone** che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

**onera** il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

**dichiara** la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 16.01.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Giovanna Debernardi

